

La gestione della sospensione feriale dei termini processuali

di Vincenzo Cristiano (*)

Come noto, l'art. 1 della L. n. 742/69, così come modificato dall'art. 16 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 (www.pianetafiscale.it - **Area riservata agli abbonati**), stabilisce che, salvo i casi espressamente indicati, i termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative sono sospesi, ogni anno, dal 1° al 31 agosto.

Operativamente, qualora il termine processuale dovesse iniziare a decorrere durante il periodo di sospensione, l'inizio è differito al termine del periodo di sospensione medesimo, cioè al 1° settembre incluso. Ove, invece, il termine abbia già iniziato a decorrere anteriormente al 1° agosto, il medesimo rimane sospeso nel periodo feriale per poi ricominciare a decorrere alla fine di detto periodo, vale a dire dal 1° settembre. Anche in tal caso, il 1° settembre è incluso nel computo del termine (1).

Nel presente lavoro si è cercato di riassumere le ipotesi più frequenti di sospensione dei termini processuali che possono impattare con le ordinarie scadenze dei contribuenti.

La sospensione feriale dei termini processuali. Inquadramento normativo e area di applicazione

Anche quest'anno, come ogni anno, in forza dell'art. 1 della Legge n. 742/69 ricorre (anche nel procedimento tributario) la sospensione feriale dei termini processuali. Logico corollario della disposizione è quindi, da un lato, la mancata previsione in tale periodo di udienze e dall'altro, il mancato computo di alcuni termini processuali.

Quindi, **dal 1° agosto al 31 agosto** sono sospesi tutti i termini, di natura processuale, che caratterizzano anche il processo tributario (es. il termine per il ricorso giurisdizionale, di 60 giorni dalla ricezione dell'atto *ex* art. 21 del D.Lgs. n. 546/92) e che, logicamente, si ripercuotono anche sui termini di pagamento degli atti impositivi.

In particolare, qualora si tratti di **accertamenti esecutivi** sia gli importi intimati per la totalità delle somme che per il terzo delle imposte, a seconda del fatto che si sia o meno presentato ricorso, vanno pa-

(*) Avvocato, Senior Associate, AC - Avvocati e Commercialisti, www.actaxlaw.com.

Nota (1) — Così, **ad esempio**, se un avviso di accertamento è stato notificato il 25 luglio 2018 per il computo dei termini del ricorso si dovranno conteggiare:

- 6 gg. dal 25 fino al 31 luglio (non si calcola il giorno iniziale)
- + 31 gg. di sospensione feriale
- + altri 54 gg. dal 1° settembre, arrivando quindi al 24 ottobre 2018.

gate non entro sessanta giorni ma entro il termine per il ricorso. Ne discende che, anche il termine per il pagamento delle somme, viene ad essere “annacquato” per effetto della sospensione feriale. Medesime considerazioni valgono per l’**acquiescenza (2)** e per le ipotesi di **definizione agevolata delle sanzioni (3)**, in quanto il termine entro cui pagare le somme coincide con quello per il ricorso.

Un discorso a parte merita la domanda di adesione, *ex art. 6, comma 3 del D.Lgs. n. 218/97*, secondo cui i termini per ricorrere e per il pagamento delle imposte sono sospesi per 90 giorni. Al riguardo, l’art. 7-*quater*, comma 18 del D.L. n. 193/2016 statuisce che «**i termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell’attività giurisdizionale**».

Pertanto, non trovano più accoglimento le precedenti posizioni giurisprudenziali (4) che escludevano il cumulo.

Per quanto riguarda la presentazione dei **documenti, delle memorie illustrative e delle memorie di replica**, in cui il termine scade, rispettivamente, venti, dieci e cinque giorni liberi prima dell’udienza, occorre tenere a mente che la sospensione feriale, in tal caso, non allunga bensì “schiaccia” i tempi, escludendosi il computo relativo al mese di agosto.

Come noto, nelle procedure di liquidazione automatica e di controllo formale delle dichiarazioni al contribuente viene notificato un “**avviso bonario**”: a seguito di detta comunicazione, se egli ritiene, può versare gli importi entro 30 giorni, fruendo della riduzione delle sanzioni, evitando così la formazione del ruolo e la notifica della cartella di pagamento. Al

riguardo, il comma 17, del citato art. 7-*quater*, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225 (5), prevede la **sospensione, dal 1° agosto al 4 settembre, dei termini** di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei **controlli automatici**, dei **controlli formali** e della **liquidazione** delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.

Per quanto riguarda l’**impugnazione delle sentenze**, in forza dell’art. 327 c.p.c., la formazione del giudicato si cristallizza decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza (c.d. termine “lungo”). Ove, invece, la parte abbia notificato la sentenza, il giudicato si forma decorsi 60 giorni dalla suddetta notifica senza che l’impugnazione sia stata proposta (c.d. termine “breve”, art. 51 del D.Lgs. n. 546/92). Anche per il computo di tale termine (sia esso “breve” o “lungo”) occorre tener conto del periodo di sospensione feriale.

L’art. 25 del D.P.R. 602/73 sancisce che gli importi contestati mediante **cartella di pagamento** devono essere versati entro 60 giorni dalla data di notifica. Sembra quindi da escludere l’operatività della sospensione feriale. Del pari, la sospensione feriale non dovrebbe operare per i versamenti che devono essere eseguiti a seguito di comunicazione di ipoteca e di intimazione ad adempiere.

Bene altresì ricordare che la sospensione non opera per la **fase cautelare**, ed i questa ipotesi il contribuente ben può notificare il ricorso celermente, sul presupposto che il Giudice anche in agosto può tenere l’udienza cautelare.

Da un punto di vista più generico si può sostenere che la sospensione opera per tutti i termini **collegati**

Nota (2) — Art. 15, del D.Lgs. 218/97.

Nota (3) — Artt. 16 e 17, del D.Lgs. 472/97. Cfr. punto 3.3 della circolare n. 138/E del 2000 (in “Finanza & Fisco” n. 27/2000, pag. 3589).

Nota (4) — Cfr. Cass. 20 aprile 2016 n. 7995 e Cass. 5 giugno 2015, n. 11632 (in www.pianetafiscale.it - Area riservata agli abbonati).

Nota (5) — Nel dettaglio all’art. 7-*quater*, comma 17, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225, dispone che «Sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre i termini di trenta giorni previsti dagli articoli 2, comma 2, e 3, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e dall’articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell’articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata».

ad atti processuali e non stragiudiziali. Ed invero, a titolo esemplificativo, precetto è ancora atto stragiudiziale e quindi il suo termine di efficacia non è soggetto a sospensione feriale. Dall'altro lato, invece, è soggetto a sospensione il termine di efficacia del pignoramento, in quanto atto processuale vero e proprio. Lo stesso vale per le multe per violazione del codice della strada: la sospensione si applica al termine per impugnare il verbale dinanzi al giudice ma non a quello di notifica del verbale stesso (il verbale della multa non è infatti atto processuale ma atto amministrativo).

Volendo esemplificare per singoli comparti di esclusione, possiamo brevemente sostenere che nel **comparto civile** non sono assorbiti nella sospensione feriale:

- cause di alimenti;
- procedimenti cautelari;
- procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione;
- procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;
- procedimenti di sfratto;
- procedimenti di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi;
- procedimenti di dichiarazione e revoca dei fallimenti;
- cause aventi ad oggetto rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all'esercizio di una impresa; rapporti di mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione agraria, affitto a coltivatore diretto, rapporti derivanti da altri contratti agrari; rapporti di agenzia, rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretizzano in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale anche se non a carattere subordinato;

- cause aventi ad oggetto rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica; rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico; assicurazioni sociali; infortuni sul lavoro; malattie professionali; assegni familiari; ogni altra forma di previdenza e assistenza obbligatorie;

- cause relative agli obblighi di assistenza e previdenza derivanti da contratti e accordi collettivi.

Più in generale, la sospensione dei termini processuali non si applica poi a tutte le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre **grave pregiudizio alle parti**.

Nel **comparto penale** non sono soggetti a sospensione feriale:

- cause relative ad imputati detenuti o a reati che possono prescrivere, o che, comunque, presentano carattere di urgenza;
- procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia cautelare in caso di rinuncia alla sospensione dei termini da parte dell'imputato o del suo difensore;
- indagini preliminari in caso di reati di criminalità organizzata;
- procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione ove sia stata provvisoriamente disposta una misura personale o interdittiva o sia stato disposto il sequestro dei beni se vi è rinuncia esplicita alla sospensione feriale o dichiarazione di urgenza;
- incidente probatorio per l'assunzione delle prove non rinviabili.

Nel **comparto tributario** la sospensione feriale opera a tutti gli effetti, non essendo previsti casi di esclusione. Ed invero, la sospensione trova applicazione per: la proposizione del ricorso, la costituzione in giudizio e il deposito di documenti e di memorie illustrative, le impugnazioni di secondo grado e il ricorso per Cassazione.